

# STRALCI DEL PGT URGENTE

LEGENDA

N.T.A.

## ART. 8. DEFINIZIONE DI PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI

### 3 Parametri e definizioni delle superfici, altezze e volumi

- Sp - Superficie territoriale: è la superficie delle aree incluse o che comunque partecipano ad un Piano Urbanistico Attuativo, permesso di costruire convenzionato o Programma Integrato di Intervento. Essa comprende le aree con destinazione, esistente o di previsione, per strade e spazi pubblici o di uso pubblico. La capacità edificatoria, generata dall'applicazione dell'Indice Ut alla Sp e non utilizzata all'interno della area di concentrazione edificatoria (St), potrà essere tralasciata con le modalità di cui all'art. 6. Le parti di ambiti, o permessi di convenzione, a destinazione per servizi concorrenti al calcolo dell'Ut.
- Sp' - Superficie fondiaria: è la superficie dell'area di pertinenza degli edifici esistenti o di previsione. Essa non comprende le aree con destinazione, esistente o di previsione, per strade e spazi pubblici o di uso pubblico.
- Sp'' - Superficie coperta: è la superficie determinata dalla proiezione al suolo del filo esterno delle costruzioni esistenti ed in progetto, compresi i corpi aggettanti chiusi e quelli aperti (questi ultimi su sporgenti oltre m. 1,50), dei portici e dei loggiati, anche se completamente aperti. Non sono invece computate le proiezioni sul suolo dei volumi completamente interrati, anche se debordanti dal fabbricato soprastante. La sporgenza massima dell'aggetto su spazi pubblici non deve essere superiore a mt. 1,20.
- Stp - superficie totale di pavimento: è la somma delle superfici di tutti i piani (ivi compresi eventuali interrati a scoppio, scale interne alle unità immobiliari, gradoni), misurate al lordo delle murature verticali esterne ed interne salvo le esclusioni di seguito indicate, dal computo della superficie lorda di pavimento sono escluse:
  - III le superfici esterne orizzontali od inclinate di copertura (terrace, falde, ecc.);
  - I balconi ed terrazzi;
  - I sottotetti la cui altezza, misurata internamente, senza considerare eventuali strutture intermedie o partizioni, non sia superiore a m.2,40 al colmo, m.0,60 all'imposta e con una pendenza massima di 35°;
  - IV le superfici portate su uso comune o nelle aree pubbliche o gestite da servizi per parte di uso pubblico, nonché le logge e le superfici portate annesse alle unità immobiliari fino al 20% della Sp complessiva del fabbricato, calcolata al netto delle stesse logge e superfici portate annesse alle unità immobiliari, nonché delle altre distinzioni di cui al presente comma.

- V - le superfici salite a spazi completamente interrati (anche realizzati fuori del sedime del fabbricato principale) e annessi, come piano di servizio (unicamente realizzati al di sotto del fabbricato), parchi di altezza interna non superiore a m.2,50 o non emergenti oltre m.1,25. Sono ammesse altezze interne maggiori, per ragioni strutturali e architettoniche, a condizione che sussista il vincolo d'uso senza permanenza di persone, da parare in sede di rilascio del provvedimento autorizzativo, nell'ipotesi di ribassamenti artificiali ad eccedenti lo stesso necessario per consentire gli accessi, la quota zero per l'isolazione dei seminterrati dal sottogelo della Sp andrà riferita alla quota del ribassamento;
- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;

- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;

- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;

- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;

- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;

- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;

- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;

- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;

- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;

- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;

- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;

- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;

- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;

- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;

- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;

- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;

- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;

- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;

- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;

- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;

- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;

- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;

- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;

- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;


- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;

- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;

- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;

- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;
- VI - i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle parti degli impianti tecnici (opco, sereno, di elevazione, televisivo, di riscaldamento, ventilazione, e simili), sia interne che esterne al corpo principale e qualora unitariamente partecipi delle caratteristiche architettoniche dell'edificio;

## DOCUMENTO DI PIANO




- Arece di trasformazione
- AREE SISTEMA
  - Perimetro Zona C
  - Perimetro Zona CD
  - Perimetro Zona D
- Superfici ai servizi
  - F3
- Superfici fondiarie Aree Sistema
  - Zona D2
  - Zona D3

## PIANO DELLE REGOLE



- Zone Sistema D - Produttivo
- Arece conformate
- Arece agricole
- Arece di completamento
  - D1

## PIANO DEI SERVIZI



- AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI
  - Area SP4 - Parcheggi pubblici e di uso pubblico
  - Zona F4 - Attrezzature generali e territoriali
  - Arece Sistema D - Produttivo
  - Zona agricole
- LEGENDA SISTEMA MOBILITA'
  - Viabilità primaria
  - Viabilità secondaria
  - Tracciati ciclopedonali
  - Esistenti
  - Progetto
  - Linea metropolitana
  - Linea MM5
  - Viabilità di quartiere di progetto

## ART.11 AREA D PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, TERZIARIE, DIREZIONALI COMMERCIALE

Caratteri generali: L'area D2 interessa edifici e complessi produttivi esistenti ed aree la cui edificazione necessita di completamento o ampliamento degli impianti e servizi di urbanizzazione. Destinazione: Produttivo (industriali/artigianali), di cui al punto c del precedente art.5, comma 1 e relative destinazioni complementari e compatibili, con l'esclusione di altre destinazioni principali (di cui al precedente art.5, comma 1) e con i limiti di cui al presente articolo. La realizzazione di destinazioni complementari e compatibili terziarie, direzionali e commerciali non dovrà superare il 20% della Sp totale, con un limite del 10% della Sp totale per le destinazioni e paracommerciali non connesse all'attività produttiva.

Indipendentemente dal rapporto con la Sp è ammessa comunque in ogni unità edilizia una superficie di vendita di commercio, pubblici esercizi o paracommerciali complessivamente pari a quella massima degli esercizi di vicinato. Nella convenzione o atto unilaterale d'obbligo dovrà essere stabilita la quota di terziario, direzionale e commerciale direttamente connessa all'attività produttiva. L'esclusione delle medie e grandi strutture di vendita riguarda anche i casi di riuso di fabbricati preesistenti e le destinazioni commerciali connesse alla produzione.

Modalità d'intervento: Sono ammessi tutti gli interventi edilizi, diretti convenzionati o con atto unilaterale d'obbligo, per risanamenti, ristrutturazioni edilizie, modifiche di destinazione ed ampliamenti, con Piano Attuativo preventivo, per ristrutturazioni urbanistiche e nuove edificazioni.

Parametri edificatori: a) H1=mt12,50  
a) Uti=1,1-1,00mq/mq  
c) Cte=70%  
b) H2 = m 2 per le recinzioni verso strada e per quelle verso i confini di proprietà fino a m 6 dal ciglio stradale, tutte in prevalenza aperte, m 3 verso i restanti confini di proprietà;  
d) D1=mt1, D2=mt10 Ng = 1mq/150

## ART. 6 AREE PER SERVIZI

6 In attuazione del PGT dovrà essere assicurata la seguente dotazione minima di aree di urbanizzazione secondaria per Servizi locali, con cessioni e monetizzazione ai sensi di legge e delle presenti norme:

- per la destinazione residenziale, la dotazione minima di 18 mq per ab. indicata nell'art. 5, comma 1, l. 120/02 e rilevata a mq 27 per abitanti teorici insediabili (considerati 100 mc/ab, pari a mq 23 di Sp/ab);
- per le destinazioni terziaria, direzionale, la dotazione minima e pari ad almeno il 100% della Sp reale ammessa, di cui almeno la metà per parcheggi (anche Su più livelli). Nelle Zone A il valore minimo, in presenza di parcheggi di zona adeguati, è pari al 70% di Sp reale ammessa;
- per le destinazioni commerciali, di pubblico esercizio e paracommerciale, la dotazione minima è quella indicata nell'aliquota Tabella 1, differenziata a seconda della tipologia di attività
- per la destinazione produttiva la dotazione minima è pari ad almeno il 10% della Superficie fondiaria o terziaria e comunque non inferiore al 10% della Sp reale ammessa; per destinazioni a carattere terziario/commerciale di iniziativa privata in zona F e pari al 100% della superficie delle destinazioni terziaria, direzionale e commerciale stesse.

## ART. 9 AREE SV PER AREE DESTINATE A OPERE PER LA MOBILITA' E VIABILITA' LOCALE E GENERALE

1 Caratteri generali e destinazioni: Le aree SV interessano: servizi di viabilità locale e sovracomunali (autostrade, strade di viabilità primaria e secondaria, strade arretrate, dei quartieri e del Centro Storico, a pedonalità protetta, percorsi ciclopedonali); servizi di trasporto su ferro locali e sovracomunali, quali linee di metropolitana e metropolitane (linee e stazioni); servizi a carattere ferroviario (linee e stazioni); servizi tecnologici aerei, di superficie e di sottosuolo, quali impianti elettrici, di trasmissione, oleodotti, metanodotti e simili); corsi d'acqua e canali principali.

2 Modalità d'intervento: Il Comune predispone, in attuazione del PGT, il Piano Urbano della Mobilità (P.U.M.) e relativo Piano Urbano del Traffico (P.U.T.), comprese le previsioni inerenti il sistema ciclopedonale, a cui fare riferimento per specifiche e puntuali attuazioni.

3 Sono ammessi tutti gli interventi edilizi diretti o con preventivo piano attuativo, Accordi di Programma.  
4 Parametri edificatori per aree di servizio alla viabilità: a) Sf max = mq 3.000 bl) Ut = 0,10 mq/mq, con la limitazione della destinazione commerciale a 150 mq, escluse le pensiline, la cui superficie non dovrà superare il 10% della Sf c) H1=mt2  
d) H2 = m 2 lungo i confini di proprietà e in prevalenza aperta e) D1 = secondo progetto f) D2=mt10

5 Prescrizioni particolari:  
a) La distanza dalla strada è come prescritta dal Nuovo Codice della Strada (d. lgs. 285/92 e s.m.), fatte salve più precise prescrizioni dettate dalle norme di zona o individuate dai Piani Attuativi.  
b) Le modifiche alle tavole grafiche di Piano, conseguenti a progetti attuativi, dovranno indicare le varianti inerenti le aree limitrofe, non più interessate dalla previsione stradale.  
c) Per i percorsi pedonali e cicloabili, il Piano dei Servizi indica, con apposita simbologia, i principali tratti e punti dei percorsi protetti (attraversamenti della viabilità a raso, in sottosuolo o aereo), in funzione dell'accessibilità alla rete dei Servizi ed al ruolo, al fine di costituire la più estesa rete pedonale e ciclabile, individuate dal Piano dei Servizi.

Al fine dell'applicazione delle disposizioni del d. lgs. 32/1998 e s.m., il PGT prevede il mantenimento di alcuni impianti di distribuzione di carburante esistenti e la localizzazione di nuovi, nonché di eventuali annessi e di altre attività funzionali alle esigenze della viabilità (officina meccanica, gommista, esercizi di vicinato per la vendita di prodotti per l'auto, autolavaggio e simili), a servizio delle seguenti strade, con riferimento alla classificazione del P.U.T.:

- strade di Categoria A, Autostrade Urbane;
- strade di Categoria A-D, Strade Urbane di Scorrimento veloce;
- strade di Categoria E, Strade Urbane di Quartiere.

Più precisamente, sia gli impianti esistenti sia quelli di nuova localizzazione dovranno essere collocati a servizio delle viabilità sopra elencate, all'interno di una fascia di m 80 per le strade di categoria A e A-D e di una fascia di m 30 per le restanti categorie di strade, comunque dovranno essere esterni alle zone A (Centro e Borgo Storico), ai vincoli ambientali delle aree di rispetto dei pozzi ed ai vincoli paesistici (art.3, comma 3 delle Norme del Documento di Piano) ove previsti. La proposta di nuovi impianti potrà interessare anche siti esterni alle fasce di cui sopra qualora connesse a particolari destinazioni, come parcheggi di interscambio, autobus, stazioni, aree a destinazione produttiva D2 o D3, depositi autorizzati. In tal caso gli interventi sono limitati ad aree esterne al centro ed al nucleo storico, a zone di interesse ambientale ed a zone residenziali.

Per la nuova viabilità di previsione, l'approvazione di progetto definirà anche le categorie ed ammissibilità degli impianti di carburante. I nuovi interventi o i rinnovi di impianti esistenti sono consentiti previa sottoscrizione di apposita convenzione per: tempo di concessione, mitigazione dell'insediamento a fini paesistico-ambientali e di prevenzione dei rischi, modalità di bonifica e recupero a seguito di disseminazione. Gli impianti esistenti localizzati sulla rimanente viabilità all'esterno delle fasce di cui sopra saranno ammessi al termine della concessione in atto e l'area dovrà essere bonificata e riqualificata.

## COMUNE DI MONZA



## PIANO ATTUATIVO via Adda\_viale Sicilia

richiedente  
**ARUBA s.p.a.**

progettista  
**arch. FABIO BIANCUCCI**

collaboratori  
geom. Elisa Ciabini  
arch. Giovanni Guccini

titolo  
**STRALCI AZZONAMENTO E RELATIVE NORME TECNICHE**

data redazione  
giugno 2012  
aggiornamento novembre 2012

tavola  
**4**